

**Avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi triennali di IeFP da parte di organismi formativi accreditati nell'ambito “obbligo d'istruzione”
per l'annualità 2024/25
approvato con DD n. 8883 del 20/04/2023**

FAQ

aggiornate al 24 maggio 2023

Quesito n. 1

In merito al criterio di esclusione che prevede che “la figura professionale progettata non deve essere presente nell'offerta formativa di IeFP (classi 1[^] o 2[^] o 3[^]) effettivamente attivata nell'annualità 2022/23 dagli Istituti Professionali con sede di erogazione del percorso (PES) nello stesso SLL per il quale viene presentato il progetto, di cui ai DD n. 21996/22 All. A per le classi prime, DD n. 6175/22 All. A per le classi seconde e DD n. 20971/20 All. C e DD n. 5817/21 All. B per le classi terze”, è possibile presentare una figura professionale già compresa tra quelle attivate dagli IP con DD n. 6175/2022 se il percorso viene presentato dall'agenzia formativa in partenariato con lo stesso IP che lo ha attivato?

Risposta

Circa quanto indicato al punto b “vincoli concernenti gli interventi formativi” dell'art. 9.2 “Modalità attuative” dell'Avviso, in caso di partecipazione di un Istituto Professionale al partenariato, il criterio di non sovrapposizione con l'offerta formativa delle scuole è esteso a livello provinciale con riferimento alle classi 1[^] - 2[^] - 3[^] effettivamente attivate nell'annualità 2022/23 da parte di Istituti Professionali diversi dall'IP che presenta il progetto in partenariato con l'agenzia formativa.

Pertanto, se a livello provinciale non ci sono altri percorsi attivati sulla medesima figura professionale da IP diversi da quello che presenta il progetto, è possibile presentare il percorso.

Quesito n. 2

Il criterio di valutazione 3.b prevede che venga dato un punteggio ai progetti in base all'esperienza maturata dal soggetto unico o dal capofila nei percorsi biennali drop out e triennali iefp avviati in Toscana nell'annualità 2021/2022. L'annualità 2022/2023 viene presa in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio?

Risposta

In relazione al criterio di valutazione 3.b. “Soggetti coinvolti - Esperienza del soggetto proponente unico o capofila del partenariato maturata nell'ambito della stessa tipologia di intervento proposto con riferimento ai percorsi biennali (drop out) e triennali di IeFP che risultino avviati in Toscana nell'annualità scolastica e formativa 2021/2022 e nelle tre annualità precedenti, con particolare valorizzazione dei percorsi relativi alla stessa figura professionale e allo stesso ambito provinciale del progetto proposto” le annualità che verranno considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio sono esclusivamente le seguenti annualità 2021/2022 – 2020/2021 - 2019/2020 - 2018/2019. Pertanto non verrà considerata l'annualità 2022/2023.

Quesito n. 3

Per quanto riguarda criterio di valutazione 5 - valutazione economica. Cosa si intende con servizi aggiuntivi. Si tratta, ad esempio di attività aggiuntive pomeridiane? Oppure possono intendersi anche le partnership con associazioni (per esempio incontro con associazione per la prevenzione dei disturbi alimentari realizzate in codocenza durante le ore di alternativa)? Oppure servizi quali sportello per i genitori o tutor per il supporto agli apprendimenti?

Risposta

In relazione al criterio di valutazione 5 "Valutazione economica - Congruità e correttezza del piano finanziario in base al rapporto tra qualità e completezza della proposta in termini di servizi aggiuntivi previsti dal progetto rispetto al suo costo totale determinato a costi standard" per servizi aggiuntivi si intendono tutti quei servizi previsti dal progetto per incrementare la qualità del percorso di IeFP proposto dall'agenzia formativa in aggiunta a quanto richiesto dall'avviso o già previsto dagli altri criteri di valutazione.

Quesito n. 4

Per quanto riguardala priorità B si fa riferimento anche a persone con disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, discalculia..)?

Risposta

In relazione al criterio di valutazione 4.b. "Priorità e principi orizzontali - Accessibilità per le persone con disabilità, non discriminazione e attenzione ai diritti delle persone con disabilità nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, mediante azioni specifiche o innovative atte ad assicurarne l'accessibilità e la piena partecipazione al percorso" si fa riferimento specifico alle persone con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 mentre le azioni dirette a sostenere persone con disturbi specifici dell'apprendimento, di cui alla Legge 170/2010, possono essere fatte rientrare nel criterio di valutazione 5 "Valutazione economica - Congruità e correttezza del piano finanziario in base al rapporto tra qualità e completezza della proposta in termini di servizi aggiuntivi previsti dal progetto rispetto al suo costo totale determinato a costi standard".

Quesito n. 5

Nel nuovo decreto n. 8883 relativo ai progetti Iefp vi è il file del PED o link di collegamento?

Risposta

Come previsto dall'art. 5 dell'Avviso, il piano finanziario dei progetti (PED) dovrà essere compilato attraverso l'applicazione del Formulario on line di cui all'art. 7 del medesimo avviso.

Quesito n. 6

Rispetto agli avvisi degli anni precedenti il monte complessivo risulta di 2.970 ore anziché di 3.168 e le ore di religione cattolica o alternativa ed educazione motoria sono sempre descritte come facenti parti del monte riferite alle competenze di base. Rispetto al monte ore delle competenze di base e della competenze professionalizzanti, quale di questi andrà ridotto di 198 ore per rientrare nel 2.970 ore previste da bando?

Risposta

I percorsi triennali hanno una durata complessiva di 2.970 ore suddivise in formazione tecnico-professionale e formazione di base finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Come previsto dall'avviso nell'area dedicata alla formazione di base devono essere compresi l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con legge n. 121/1985 e conseguenti intese, le ore alternative, e lo svolgimento di attività fisiche e motorie, come previsto dall'art.18, co.1, lett.c, D. lgs 226/2005. In merito alla ripartizione del monte ore non è prevista una ripartizione specifica tra ore dedicate alle competenze di base e ore dedicate alle competenze tecnico-professionale, la cui articolazione è oggetto della progettazione dell'agenzia che propone il percorso.

Quesito n. 7

Nel caso in cui un percorso preveda l'erogazione delle ore di aula sul territorio di un comune e di quelle di laboratorio sul territorio di un comune confinante, quale dei due comuni andrà indicato come sede di erogazione del percorso?

Risposta

La sede di svolgimento del percorso ricade nel comune in cui verrà erogata la parte teorica di aula.

Quesito n. 8

La dichiarazione per i locali non registrati (all 1.e) deve essere predisposta anche qualora si utilizzino i laboratori e la palestra localizzati presso un istituto professionale partner del progetto?

Risposta

L'avviso stabilisce che al momento della presentazione della domanda tutti i locali dedicati allo svolgimento delle attività di IeFP devono essere accreditati, o deve essere già stata inviata la relativa richiesta di accreditamento dei locali al Settore regionale competente con le modalità previste dal medesimo Settore, con la sola eccezione delle strutture adibite allo svolgimento delle attività motorie e dei laboratori finanziati con risorse regionali e comunitarie FESR, laboratori presso le Fondazioni ITS toscane, laboratori di cui all'art. 9 comma 2 dell'Intesa Stato Regioni dell'8 marzo 2018, (con riferimento a laboratori di università, laboratori di scuole e imprese riconosciute e certificati come eccellenza da atto pubblico), o quelli di cui al Repertorio regionale dei laboratori di ricerca industriale ed applicata e dei dimostratori tecnologici presenti in Toscana http://www.cantieri40.it/i40/ricerca_laboratori.php per i quali dovrà essere presentata la dichiarazione dei locali non registrati, di cui all'allegato 1.e all'avviso.

L'avviso stabilisce altresì che per lo svolgimento delle attività formative, in caso di partenariato con un Istituto Professionale, potranno essere utilizzati i locali messi a disposizione dall'IP nel rispetto della DGR n. 894/17 e ss.mm.ii. relativa all'accREDITamento delle scuole. In questo caso non è richiesto l'invio della dichiarazione dei locali non registrati, che eventualmente potrà riguardare solo la palestra se non accreditata nel rispetto della DGR n. 894/17 e ss.mm.ii..

Quesito n. 9

Esiste un modello da utilizzare per quanto riguarda la lettera di accordo per il coinvolgimento dei poli tecnico professionali?

Risposta

In merito al coinvolgimento nella realizzazione del percorso formativo di un Polo Tecnico Professionale (PTP) o di un Istituto Professionale del territorio, l'avviso non prevede un specifico fac-simile predefinito della lettera di accordo, in cui dovrà essere comunque riportata la fascia loghi UE, Stato, Regione, Giovani e Coesione Italia 21-27.

Quesito n. 10

Come previsto dall'avviso, non è possibile presentare una figura professionale in un dato SLL se all'interno di quel SLL è già presente un percorso per quella figura nell'offerta formativa di IeFP (classi prima, seconda e terza) effettivamente attivata nell'annualità 2022-2023 dagli Istituti Professionali. Se invece questa figura non fosse presente nell'offerta formativa del SLL, ma fosse presente in un SLL limitrofo, è possibile presentarla?

Risposta

In merito al divieto di sovrapposizione con l'offerta di IeFP degli IP, si conferma che tale criterio di esclusione si applica a livello del Sistema Locale del Lavoro (SLL) in cui si trova la sede di erogazione della scuola. Pertanto, se nel partenariato non è presente un IP e la sede di erogazione del percorso proposto ricade in un SLL diverso da quello della scuola, anche se confinante, non sussiste alcun divieto di presentazione della medesima figura, come previsto dall'avviso.

Quesito n. 11

In caso di inserimento nel progetto di moduli TRIO per lo svolgimento della FAD, è necessaria la produzione da parte del capofila della dichiarazione di cui all'allegato 1.f?

Risposta

In caso di utilizzo dei soli moduli TRIO non è necessario presentare la dichiarazione di cui all'allegato 1.f), che andrà invece presentata nei casi in cui vengano utilizzati contenuti formativi di altre piattaforme di FAD diverse da TRIO.

Quesito n. 12

Nella compilazione della scheda preventivo (PED) del formulario on line essendo prevista una sola riga è necessario inserire il numero totale delle UCS previste, pari a 45, cioè 15 allievi per i 3 anni di durata del percorso? È inoltre possibile inserire fin da subito le ore aggiuntive per il contributo annuale aggiuntivo per le attività di sostegno agli allievi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92?

Risposta

Si conferma che nella compilazione della scheda preventivo (PED) dovrà essere compilata la sola voce U.1.3.1 inserendo il numero complessivo di UCS richieste a contributo per l'intero triennio, pari a 45 UCS totali e che, in fase di presentazione del progetto, non potrà essere richiesto il contributo aggiuntivo previsto per gli allievi con disabilità, che dovrà invece essere richiesto via PEC mediante la presentazione della dichiarazione di cui all'allegato 1.h entro il 30 novembre del primo anno scolastico e formativo del percorso.

Quesito n. 13

Nel caso di coinvolgimento in un progetto di un IP, oltre alle aule e ai laboratori, l'istituto professionale potrà mettere a disposizione anche i docenti?

Risposta

In base a quanto disposto all'art. 4 dell'avviso, l'apporto degli IP al progetto potrà consistere nella messa a disposizione di strumentazione e attrezzature didattiche e di laboratorio, di locali destinati allo svolgimento delle attività formative pratiche e teoriche e di personale docente dipendente dell'IP nel rispetto della DGR n. 881/2022.